

Rilasciata copia in forma esecutiva a richiesta di Avv.

A. Campilongo
Rossano, li 29 NOV 2011
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROSSANO

Sezione Controversie di Lavoro

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Debora Angela Ferrara, all'udienza del 3.10.2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1322 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2009

TRA:

Lauria Matteo, elettivamente domiciliato in Rossano, via Trieste 14, presso l'Avv. Antonio Campilongo (difensore)

E

[redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rossano, via Torre Pisani 31 presso l'Avv. [redacted] (difensore)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva:

- di aver lavorato alle dipendenze della [redacted] dal 13.03.2006 con qualifica e mansioni di pubblicista, con contratto a tempo indeterminato part time di 18 ore settimanali, svolgendo funzioni di responsabile della redazione di Rossano;
- di aver prestato l'attività lavorativa, contrariamente a quanto previsto nel contratto, per circa sette ore e mezza per sette giorni alla settimana;
- di aver presentato le dimissioni per giusta causa in data 9.10.2008, in seguito all'illegittimo trasferimento presso la sede centrale.

Deduceva di aver maturato nei confronti della società convenuta il diritto a percepire la complessiva somma di euro 62.628, 24, a titolo di differenze retributive, permessi, ratei di tredicesima, ferie non godute, lavoro straordinario e TFR, oltre alla somma di euro 3485,67, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

Concludeva chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento delle predette somme, con vittoria di spese.

Costituendosi in giudizio, la [redacted] contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria di spese.

N. 1322/09	RCC
N. 135/11	SENT
N.	CRON



La causa, emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. avente ad oggetto la condanna della società convenuta al pagamento di euro 3.030,65 a titolo di parte del TFR, è stata istruita mediante l'espletamento della prova per testi e della c.t.u. contabile, ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.

È pacifica fra le parti la prestazione dell'attività lavorativa del ricorrente presso la società convenuta, vertendo l'odierna controversia soltanto su taluni aspetti relativi alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

L'espletamento della prova per testi ha consentito di dimostrare che l'attività prestata dal Lauria si è svolta osservando una media di ore settimanali superiori alle diciotto ore pattuite nel contratto di assunzione.

Il teste [redacted], collega di lavoro del ricorrente presso la convenuta, dal 2006 fino al marzo del 2007, ha dichiarato, tra l'altro: *"Il ricorrente era responsabile della redazione(...). Io andavo tutti i giorni ed il ricorrente era sempre presente. Arrivavamo al giornale verso le 15.30 ed il ricorrente era già presente. Il ricorrente ci diceva le materie di cui occuparci. Si usciva poi per approfondire le materie assegnate e si rientrava poi in sede (di solito verso le 21/21.30). A quel punto redigevamo gli articoli e verso le 23/23.30 la pagina era pronta con gli articoli (...). Mi è capitato di telefonare in sede, quando io ero per strada e il ricorrente era sempre lì. Questa attività era svolta sette giorni alla settimana"*.

Il teste [redacted], altra collega del ricorrente, ha in sostanza confermato le dichiarazioni rese dal [redacted], riferendo, tra l'altro: *"Alla mattina per le dieci io e il ricorrente ci sentivamo sempre per organizzare le giornate. Se necessario, seguivamo degli eventi specifici al mattino, altrimenti verso le 15.30 ci vedevamo di certo in redazione (...). Non si faceva pausa per la cena e si finiva verso le 22.30/23.00"*.

Dalle dichiarazioni rese dai testi si evince chiaramente che il Lauria ha effettivamente prestato la propria attività lavorativa per sette giorni alla settimana con una media oraria giornaliera di sette ore e mezza.

Quanto riferito dal [redacted] e dalla [redacted] è pienamente attendibile, in quanto reso da soggetti aventi una diretta conoscenza dei fatti di causa, in qualità di colleghi del ricorrente, e non aventi un interesse personale all'esito della controversia.

Nulla ha, al contrario, saputo riferire [redacted], altro collega che, tuttavia, ha avuto con il Lauria meri contatti telefonici.

Il teste [redacted] ha, altresì, confermato che il ricorrente non ha goduto durante il rapporto di lavoro di tutti i giorni di ferie previsti nel contratto, poiché ha dichiarato in proposito: *"Il primo anno abbiamo fatto su espressa richiesta solo dieci giorni di ferie; dal secondo anno in poi 15 giorni (...)"*.

Il ricorrente, pertanto, ha diritto a percepire dalla società convenuta le differenze retributive maturate per le ore espletate in numero superiore a quelle stabilite nel contratto, fino al raggiungimento del tempo pieno di 36 ore (cfr. art. 36 CCNL Giornalisti), oltre alle ore di lavoro straordinario, ai ratei di tredicesima, al TFR e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

L'ammontare complessivo della somma spettante è stato calcolato con c.t.u. contabile, che può senz'altro essere utilizzata ai fini della decisione, in quanto compiuta secondo metodi di calcoli appropriati ed applicando le norme del CCNL di settore.

Il Lauria, pertanto, ha diritto a percepire la somma di euro 41.641,17, di cui euro 38.245,05 per differenze retributive, euro 994,18 per TFR ed euro 2.401,94 per ferie non godute.

Quanto alla richiesta di indennità sostitutiva di preavviso, questo giudicante ritiene che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di tale emolumento, previsto dall'art. 27 CCNL, poiché le dimissioni rassegnate dal ricorrente non appaiono sorrette da giusta causa.

Agli atti risulta che, con ordine di servizio del 7.10.2008, la società convenuta ha disposto che il ricorrente lasciasse la redazione di Rossano per prendere servizio presso la redazione centrale.

La decisione di tale spostamento è maturata in un contesto aziendale, caratterizzato dalla necessità di operare una riorganizzazione della testata giornalistica, anche mediante variazioni nelle assegnazioni dei singoli dipendenti.

Il tenore letterale dell'ordine di servizio, nonché le motivazioni ivi sottese, non lasciano dubbi circa il fatto che si sia trattato di un vero e proprio trasferimento, apparendo priva di pregio l'eccezione della società resistente, secondo la quale sarebbe stata disposta soltanto una trasferta.

Quanto alle differenze tra i due istituti, la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che: *"in caso di trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all'altra, si realizza un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro, in ciò differenziandosi dall'istituto della trasferta, che resta caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale; ne consegue che, ove la nuova assegnazione di sede del lavoratore sia giustificata, nella prospettiva aziendale, da esigenze non transitorie, la modifica del luogo di lavoro*

costituisce trasferimento, rilevante ai sensi dell'art. 2103 cod. civ." (Cfr. Cass. 24658/2008).

Orbene, nel caso che qui interessa, non risulta che lo spostamento del Lauria sia stato disposto temporaneamente, ma risulta, al contrario, che si sia trattato di un definitivo trasferimento presso la sede centrale, in presenza di precise esigenze aziendali tese al rilancio del giornale.

Parte ricorrente ha contestato la legittimità del predetto trasferimento, in quanto privo di consenso, nonché del previo accordo circa il rimborso spese e quant'altro previsto a riguardo dall'art. 22 CCNL di categoria.

In proposito occorre osservare che il cit. art. 22 dispone che, tra l'altro, "**(...) salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito di sede in un altro comune e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore. (...) In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque accettato dal giornalista spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l'editore per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia e il bagaglio, oltre ad un'indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito**".

La norma della contrattazione collettiva subordina, dunque, il trasferimento del giornalista alla prestazione del consenso, ma fa salvi eventuali patti contrari.

Nel contratto individuale sottoscritto dal Lauria (cfr. doc. 3) la società resistente si era riservata la facoltà di trasferire il dipendente dalla redazione di Rossano in presenza di esigenze aziendali, non richiedendo alcun consenso.

Tale clausola costituisce, pertanto, il "patto contrario" che rende inoperante la necessità del consenso al trasferimento, effettuato in presenza di puntuali esigenze aziendali, ampiamente motivate in questo caso nell'ordine di servizio, con la necessità di operare un'efficace riorganizzazione per garantire il rilancio dell'azienda.

Quanto alla doglianza del mancato previo accordo circa il rimborso spese da sostenere per il trasferimento, occorre evidenziare, in primo luogo, che *previo* accordo non significa necessariamente che le condizioni economiche del trasferimento debbano essere concordate prima ancora che il trasferimento sia disposto.

Agli atti non è riscontrabile, peraltro, alcun comportamento concludente da parte della società resistente, da cui possa desumersi l'intenzione di quest'ultima di non corrispondere alcunché a titolo di rimborso spese.

Invero, il ricorrente si è dimesso soltanto due giorni dopo aver ricevuto l'ordine di servizio, senza che risulti alcun tentativo di interpello nei confronti della società circa il trattamento economico spettante.

Tali circostanze inducono a ritenere insussistente quella "gravità" tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, che integra la giusta causa di dimissione (e che è menzionata anche dall'art. 27 CCNL con riguardo al diritto all'indennità di preavviso).

Avrebbe potuto configurare giusta causa l'ipotesi, non verificatasi, di un espresso diniego da parte del datore di lavoro circa il rimborso oppure l'ulteriore ipotesi dell'inizio dell'attività lavorativa nella nuova sede, non seguita dall'adempimento dell'obbligazione, promessa, di rimborso.

Il solo mancato previo accordo a riguardo non costituisce di per sé un fatto talmente grave da giustificare l'interruzione immediata del rapporto di lavoro, tale da far qualificare la risoluzione del contratto come avvenuta per "fatto" del datore di lavoro.

Sul punto, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere respinta, mentre può essere accolta per il resto, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 41.641, 17, di cui euro 38.245,05 per differenze retributive, euro 994,18 per TFR ed euro 2.401,94 per ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, e le spese di lite, liquidate come da separato dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- a) Condanna la società convenuta a corrispondere a Lauria Matteo la somma di euro 41.641, 17 per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria;
- b) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00 ivi compresi diritti ed onorari e spese forfetarie al 12,5%, oltre iva e cpa, in favore del procuratore antistatario;
- c) Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di ctu, liquidate come da separato decreto;
- d) Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Rossano, 3.10.2011

Il Giudice del Lavoro

Debora Angela Ferrara

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Rag. Giuseppe Urso)

Depositato in Cancelleria Oggi

28 NOV. 2011

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Rag. Giuseppe Urso)